COMUNE DI GRANTORTO

Provincia di Padova

PROT. N. 3198 DEL 11 APR. 2022

REG. AA. PP. N. 169/2022

OGGETTO: ORDINANZA MANUTENZIONE AREE VERDI E CIGLI STRADALI.

ORDINANZA N. 7

IL SINDACO

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225 del 24/02/1992 il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile;
- Nell'ambito del territorio comunale, sia internamente che esternamente al centro abitato, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata e pubblica abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano, è necessario interventi di manutenzione pulizia con le conseguenze con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

Considerato che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protundenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, di erbe infestanti o di coltivazioni che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada e dei marciapiedi, costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche.

Considerato che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, altresì;

- Facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- Può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- può nascondere o rendere poco visibile, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata i marciapiedi;
- Può causare accumulo di rifiuti e generare difficoltà nella pulizia e manutenzione;
- Può favorire l'insorgere e il propagarsi di incendi.

Considerato che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute e il benessere dei cittadini;

35010 Grantorto (Pd), Via Roma n. 18
Tel. 049/5960003 - Telefax 049/9490072
Posta certificata: grantorto.pd@legalmailpa.it

Visto che il Comune provvede, al fine di scongiurare i suddetti rischi, alla pulizia e bonifica periodica delle aree di propria pertinenza, intensificando tale attività con l'approssimarsi della stagione estiva, ma tale opera risulterebbe vanificata sei proprietari privati o pubblici dei terreni non provvedessero analogamente, come è loro obbligo, alla pulizia e bonifica delle aree di propria pertinenza;

Considerata la improrogabile urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare gli inconvenienti sopra evidenziati e ogni pericolo per la pubblica incolumità;

Visti l'art. 29 del codice della strada 30 Aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 50 comma 5 del D. Lgs 18 agosto 2000 numero 267;
Visto l'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 numero 267;
Visto il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il Codice Civile;

ORDINA

ai proprietari o conduttori di:

- Aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, dismesse;
- Civili abitazioni con giardino o abitazioni afferenti marciapiedi o strade comunali;
- Fondi coltivati e/o incolti;
- Ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
- Ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei o permanenti all'aperto;
- Ai proprietari di aree verdi in genere ciascuno per le rispettive competenze;
- Agli Enti interessati per quanto di competenza (Provincia di Padova, Consorzi di Bonifica).

1. di procedere a propria cura e spese, **entro e non oltre il 1° settembre di ogni anno**, alla ripulitura di tali terreni da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, allo sgombero da detriti, immondizie, materiale putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio, di intralcio alla sicurezza stradale e deposito di rifiuti al decespugliamento e rimozione di sterpaglie ed arbusti presenti lungo il ciglio stradale e lungo le strade di competenza;
2. di provvedere, durante il **periodo dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno**, al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne la sicurezza antincendio;

3. di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante ai serbatoi fissi di impianti esterni di GPL e gasolio, per uso domestico, per un raggio non inferiore a metri 5,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
4. di provvedere alla sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo per una distanza minima di tre metri dal ciglio stradale e per 6 metri dagli incroci. Le erbe infestanti o di coltivazioni afferenti il ciglio stradale, le recinzioni private o gli incroci non devono superare i 5 centimetri di altezza dal piano stradale ad una distanza di 3 metri dalla strada e 6 metri dagli incroci;
5. di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale in osservanza al codice con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
6. di mantenere, in conformità alle modalità del comma 1, puliti i fossi e canali di competenza asportando i depositi di materiali o pacciume che ostacolino il deflusso delle acque piovane.

SANZIONI

Fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria nel caso di ipotesi di reato, a carico dei Soggetti inadempienti saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dal Comando di Polizia Locale, e con modalità di cui all'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689, le seguenti sanzioni:

a) In caso in cui la accertata inottemperanza alle direttive della presente ordinanza concretizzi la fattispecie e l'abbandono o deposito di rifiuti, sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 300,00 ad Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo n. 152/2006. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;
b) In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 168,00 ad Euro 674,00 ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992;
c) In caso di violazione degli obblighi imposti con la presente ordinanza diversa dalla fattispecie indicate alle precedenti lettere a) e b) verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

DISPONE

- che il Comando di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine provvedano a verificare la puntuale attuazione delle presente ordinanza;
- che la presente ordinanza:

- sia trasmessa alla Prefettura di Padova, alla Provincia di Padova, al Comando di Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri del Comune di Gazzo Padovano;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Grantorto;
- per il numero di soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure adottate sia trasmessa agli organi di stampa e comunicazione del territorio e pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune di Grantorto;

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. VENETO entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente oppure in alternativa ricorso avanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento.

Il Sindaco
Geom. Fiorenzo Cappellari

35010 Grantorto (Pd), Via Roma n. 18
Tel. 049/5960003 – Telefax 049/9490072
Posta certificata: grantorto.pd@legalmailpa.it